

## **ALLEGATO 1**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE CON FINTECNA S.P.A. PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.**

tra

il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI

DALL'EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, Sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA), il 17 maggio 1955,

e

la società FINTECNA S.p.A. (nel seguito definita FINTECNA), in persona dell'Amministratore Delegato Avv. Marcello Villa, nato a Roma, il 22 settembre 1956, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2016

\*\*\*

#### **PREMESSO**

a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto legge n. 189/2016 (di seguito "decreto-legge") recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;

b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario Straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge, anche avvalendosi dei Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualità di Vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite;

c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei Vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti

alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

d) che, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” al quale possono essere assegnate risorse con professionalità tecnico-specialistiche;

e) che l’art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario Straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;

f) che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 dell’art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l’altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

g) che, all’attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l’anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018 e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell’art. 52 del decreto-legge;

h) che il Commissario Straordinario ha chiesto a Fintecna S.p.a. di procedere all’individuazione del personale da utilizzare per il supporto tecnico-ingegneristico occorrente per lo svolgimento delle attività di cui al decreto-legge e che Fintecna S.p.a. si è dichiarata disponibile in tal senso;

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

### ***Art. 1 – Conferma delle premesse***

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### ***Art. 2 – Oggetto***

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di FINTECNA dell’attività di supporto tecnico-ingegneristico necessaria alla realizzazione, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l’individuazione del personale da adibire alle stesse.

§2. In particolare, FINTECNA: a) procede, anche attraverso la sensibilizzazione degli ordini professionali di categoria, alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e

qualificazione professionale attestata dall'iscrizione negli appositi albi professionali; b) provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; c) mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei Vice – Commissari delle attività come individuate e disciplinate dal decreto – legge citato.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento delle prestazioni, risorse disponibili e coordinamento**

§1. FINTECNA, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico–ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, come previsti dal decreto-legge, nonché per quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando in capo ai singoli Comuni la competenza all'adozione dell'atto finale di rilascio del titolo abilitativo edilizio.

§2. Le suddette attività di supporto tecnico–ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- a) verifica di congruità tecnico–economica di progetti sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione;
- b) verifica della documentazione fornita dagli affidatari degli appalti;
- c) redazione della documentazione necessaria all'iter procedurale in assistenza ai privati;
- d) gestione dell'archivio documentale;
- e) attività di *front office*, per supporto gestionale alla elaborazione delle pratiche necessarie all'ottenimento dei finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili ad attivare il processo di richiesta dei finanziamenti;
- f) supporto professionale ed amministrativo-contabile, per il monitoraggio della normativa e le necessarie rendicontazioni.

§3. In una fase successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge, il personale individuato da FINTECNA e destinato alla struttura commissariale potrà altresì fornire il supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni culturali.

§4. FINTECNA mette a disposizione fino ad un massimo di n. 45 unità di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche, per la realizzazione delle attività sommariamente descritte nei precedenti paragrafi §1, §2 e §3, da impiegare prioritariamente presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto – legge.

§5. L'attività di supporto tecnico–ingegneristico svolta dal personale di FINTECNA sarà coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa società che si relazionerà con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle Regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto–legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.

#### **Art. 4 – Personale**

§1. FINTECNA individua le unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico, tra il proprio personale dipendente.

§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, FINTECNA può ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 30% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; c) avvalendosi dei contratti eventualmente già in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo § 2 che segue.

§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attività che il personale messo a disposizione da FINTECNA sarà chiamato a svolgere, in via prioritaria, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto – legge, detto personale sarà composto da: a) un coordinatore; b) almeno trentadue profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi e geometri); c) un numero massimo di otto unità di personale con profilo amministrativo; d) quattro unità di personale con competenza specifica in materia di gestione degli interventi post - sismici, anche provenienti da Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art. 5 – Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni**

§1. La presente convenzione sarà efficace, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii., e scadrà il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.

#### **Art. 6 – Ammontare e modalità di pagamento**

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

§2. Il Commissario Straordinario riconosce a FINTECNA, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese di logistica per l'attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, determinato sulla base dell'allegato A ("*Quadro economico*") alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di euro 3.420.453,00 (euro

tremilioniquattrocentoventimilaquattrocentocinquantatre/00) in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§3. Limitatamente all'anno 2016, dovendo dare immediato avvio fin dal mese di novembre ad alcune delle attività di cui all'art. 3, urgenti e indifferibili, il Commissario riconosce a FINTECNA un corrispettivo, da corrispondere sulla base dell'allegato A ("Quadro economico") alla presente Convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§4. Il corrispettivo, stabilito nei precedenti paragrafi 2 e 3, è versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che FINTECNA emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

### ***Art. 7 - Rendicontazione e verifica delle prestazioni***

§1. Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, FINTECNA invia al Commissario Straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti.

§2. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario Straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di FINTECNA.

### ***Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza***

§1. FINTECNA è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

### ***Art. 9 - Responsabilità***

§1. FINTECNA assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

§2. FINTECNA è responsabile nei confronti del Commissario Straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

### ***Art. 10 - Contenzioso e foro competente***

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono

che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

### ***Art. 11 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari***

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.

§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.

### ***Art. 12 - Trattamento dei dati***

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

§2. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

### ***Art. 13 - Efficacia***

§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii.

Il presente atto, si compone di 8 facciate intere dattiloscritte e 2 facciate di allegati ed è sottoscritto in due esemplari.

Roma, lì

Il Commissario Straordinario

Vasco Errani\_\_\_\_\_

Per Fintecna S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Marcello Villa\_\_\_\_\_

